

## **Mozione Congressuale**

“PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE :  
AVVOCATO IN COSTITUZIONE E REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’  
E MONOCOMMITENZA.”

L’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, nel corso del Seminario Distrettuale tenutosi a Pisa, ha affrontato, tra le varie tematiche congressuali, soprattutto quella relativa alle proposte di riforma della nostra Legge Professionale. La riflessione dell’Avvocatura istituzionale toscana è partita dall’idea generale di una sostanziale validità generale dell’impianto di fondo della L.247/2012. Da questa condivisa consapevolezza è derivata una prima fondamentale considerazione: ***gli interventi di riforma dovranno indiscutibilmente rafforzare la scelta ideologica che è alla base dell’attuale normativa, soprattutto nella parte in cui, delinea la figura dell’avvocato e la professione di avvocato.*** Per gli Ordini Toscani, quella dell’Avvocato **è una professione intellettuale e liberale**, che deve essere esercitata in una condizione “sostanziale” e non “formale” di libertà, autonomia ed indipendenza (così come previsto dall’art. 2 della attuale legge professionale), da parte di professioniste e professionisti, tecnicamente e soggettivamente in grado di garantire la tutela e la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. Questo compito, che l’Avvocatura italiana reclama da sempre in tutte le sue articolazioni, istituzionali ed associative, ha trovato il suo pieno riconoscimento e la sua esplicitazione formale anche a livello europeo. Si afferma, infatti nella “Relazione sullo Stato di diritto 2022” della Commissione Europea (v. Comunicazione alla Commissione, al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al

Comitato delle Regioni<sup>1</sup> sulla situazione dello Stato di Diritto nell'Unione Europea), che gli "**Avvocati sono attori fondamentali dei sistemi giudiziari basati sullo stato di diritto**" e che "**gli Avvocati e le loro associazioni professionali svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzamento dello stato di diritto e nel garantire la tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto a un processo equo**"

Le chiare parole della Commissione rafforzano ancora di più il nostro convincimento che il futuro della professione passi attraverso il chiaro e totale recupero **della tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino, come momento centrale e fondamentale per il suo pieno esercizio**. Questo non significa affatto disprezzare o minimizzare, soprattutto in ambito civile, l'utilità degli ADR, ma soltanto attribuire a questi strumenti **il ruolo ancillare**, che gli è proprio.

E' palesemente errato ed addirittura distorsivo attribuire a queste attività un ruolo centrale o addirittura salvifico della nostra professione e dell'intero sistema giustizia. A conferma di quanto affermato, si ricorda l'esperienza dei sistemi giudiziari europei considerati virtuosi - come quello tedesco e danese - ove, seppur è vero che tali mezzi svolgono un'importante attività deflattiva e sono un'importante fonte di introiti per gli avvocati, altrettanto vero che tale risultato è perseguito grazie alla effettività della tutela dei diritti, assicurata dal sistema processuale<sup>2</sup> in termini di tempi di evasione del contenzioso. Dall'altro, sotto un profilo prettamente economico,

---

<sup>1</sup> Pag. 11, Pubblicata a Lussemburgo il 13.07.2022

<sup>2</sup>Nel 2019 Circa 450 giorni in Germania e 600 giorni in Danimarca per completare tutti i gradi del giudizio civile a fronte dei 2600 giorni che servono in Italia (Fonte studio CEPEJ) – Commissione Europea -quadro Valutazione UE della giustizia 2021 – grafico 8 p.13.

attualmente, secondo il Rapporto sull'Avvocatura Cassa-Censis del 2022, la mediazione rientra nel fatturato dell'avvocato nella misura **percentuale dell'1,7%<sup>3</sup>, contro il 55% degli introiti derivanti dall'assistenza processuale nei giudizi civili e penali.** Non si può, pertanto, prescindere nell'affrontare questa tematica, dal valutare come i cittadini e le imprese percepiscono il ruolo e la funzione dell'Avvocato, al quale si rivolgono proprio in funzione della sua preparazione e della sua capacità di affrontare e risolvere al meglio questioni giuridiche delicate e complesse. Capacità che si fonda necessariamente su un'autorevolezza professionale, che se da un lato deriva dalla storia e dalla competenza del singolo professionista, dall'altro non può che derivare dall'impatto e dal riconoscimento sociale dell'importanza centrale della funzione difensiva e di come questa viene riconosciuta dal sistema giudiziario e da come viene tutelata dalle Istituzioni Forensi.

Pertanto, in tale prospettiva, l'intervento di riforma della legge professionale dovrà essere accompagnato, in primo luogo, da una **forte ripresa del percorso di riforma dell'art.111 Cost.** che si traduca con il definitivo inserimento dell'Avvocato, nel corpo della norma.

La figura dell'Avvocato in costituzione, come garante dell'equo processo, non può che determinare, nella prospettiva di riforma della legge professionale, **un sostanziale consolidamento del sistema delle incompatibilità.** Una *realpolitik*, comprensibilmente alimentata da una crisi economica sempre più pressante, ha portato voci autorevoli, **a chiedere una rideterminazione del regime delle incompatibilità,** tesa a restringerne l'ambito di operatività ed

---

<sup>3</sup> Rapporto Avvocatura Tab. 18 , p.28

a favorire la nascita di una **disciplina legislativa della monocommitenza**, nella forma del lavoro subordinato, fatto che si è tradotto, nella scorsa legislatura nella presentazione di vari progetti di legge<sup>4</sup>.

Un'Avvocatura consapevole del suo ruolo e della sua funzione e che vuole rilanciarsi come attore fondamentale del sistema giurisdizione in particolare e del sistema paese in generale non deve a nostro avviso cedere di un millimetro di fronte a tali sirene.

Una seria riforma della Legge Professionale non potrà quindi che ribadire ***un forte regime di incompatibilità, impedendo esplicitamente ogni possibilità di esercizio dell'attività di Avvocato nella forma del lavoro subordinato, anche laddove svolta in favore di altro Avvocato.***

Si chiede pertanto con l'approvazione di questa mozione che il Congresso:

Ribadisca la necessità di una riforma costituzionale che introduca nel dettato normativo dell'art. 111 Costituzione la figura dell'Avvocato come difensore dei diritti fondamentali dei cittadini e garante del giusto processo e di un forte regime delle incompatibilità che precluda ogni possibilità di esercizio della professione di avvocato nella forma del lavoro subordinato.

Il Presidente Udoft

Avv. Fabrizio Spagnoli

---

<sup>4</sup> Vedi nella scorsa legislatura i progetti di legge